

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE al n. di Raccolta  
**"CASA-MUSEO CALABRESE ETS"**

**Art. 1 Costituzione**

E' costituita l'associazione culturale denominata "CASA-Museo Calabrese - ETS", ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 3 luglio 2017. Tale denominazione dovrà essere utilizzata in qualsiasi rapporto con soggetti terzi. L'associazione - agli effetti fiscali - assume la qualifica di Ente del Terzo Settore adottandone l'acronimo ETS in conformità al predetto decreto, e sarà utilizzato solo dopo e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale. L'Associazione si configura quale ente apolitico e apolitico, I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto dalle norme di Legge in materia, dal regolamento e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

**Art. 2 Sede**

L'Associazione ha sede in Campi Salentina (Le) alla via San Giuseppe n. 23.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative e/o dell'Associazione in Italia e all'estero.

**Art. 3 Durata**

L'associazione ha durata illimitata.

**Art. 4 Scopo ed Oggetto**

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano a dei principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L'Associazione è apolitica e si atterra ai seguenti principi: non ammette discriminazioni di sesso, di razza, di lingua, di religione od ideologia politica, assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche sociali. E' costituita da soci liberamente associati e desiderosi di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile.

L'Associazione ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti ed iniziative socio educative, di formazione e culturali, la promozione sociale, la formazione nell'ambito degli apprendimenti, l'istruzione e la sensibilizzazione della collettività alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio artistico e culturale, l'arricchimento della storia, della tradizione, della memoria, del patrimonio storico-artistico e culturale Italiano, sia allargando l'attenzione ai più generali processi di trasformazione socio-economica e ambientale che hanno attraversato il nostro Paese nel tempo, sia favorendo l'acquisizione di materiale documentario e bibliografico in questa direzione che favorendo mirate iniziative scientifiche (seminari, convegni, progetti di ricerca ecc.). Essa promuove, in questo contesto, studi e ricerche sulla storia, la politica, la geografia, l'arte, l'ambiente e la società contemporanea, e sulle forme del loro mutamento. Nella propria attività, essa si riferisce ai soggetti e agli Istituti locali, nazionali e internazionali che presentano analoghe ispirazioni e finalità. L'Associazione promuove, in questo contesti, studi e ricerche sulla storia, la letteratura, la geografia, l'arte, l'ambiente e la società contemporanea, e sulle forme del loro mutamento.

Per il raggiungimento delle predette finalità, in base all'articolo 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore, lettera d, f, g, h, i: (d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117), , eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, volte alla:

- a. educazione, istruzione e formazione professionale e le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e del paesaggio
- c. formazione universitaria e post-universitaria;
- d. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- e. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

L'Associazione nell'ambito dei suoi scopi istituzionali:

- 1) intraprende e promuove ogni azione diretta alla tutela, conservazione, recupero e fruibilità dei beni e degli ambienti della "Casa Museo Calabrese";
- 2) intraprende e promuove la conservazione, l'arricchimento e la fruibilità della biblioteca "Casa Museo Calabrese" (monografie, videoteca, diateca, discoteca, periodici, documenti, quotidiani, decorazioni, diplo

Isabella Calabrese  
 Sebastiano Calabrese

Giuseppe Calabrese  
 Sebastiano Calabrese

mi, memorie, diari, etc);

3) allestisce una Biblioteca Digitale utilizzando strumenti tecnologici specifici;

4) promuove e/o gestisce l'apertura al pubblico della biblioteca secondo i criteri adottati dalla Comunità Scientifica internazionale;

5) valorizza il patrimonio bibliotecario, tramite l'applicazione delle nuove tecnologie;

6) promuove la realizzazione di pubblicazioni nazionali e internazionali volti alla divulgazione negli ambiti di intervento;

7) istituisce borse di studio e premi a favore di giovani studiosi italiani e stranieri nelle discipline di sua competenza;

8) promuove le attività che si svolgono sul territorio nazionale e internazionale sotto il nome di Associazione Culturale "Casa Museo Calabrese";

9) collabora con altri Musei e biblioteche, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per la conservazione e valorizzazione di opere d'arte, libri antichi, manoscritti, cimeli, memorie, documenti, fotografie etc.;

10) nei propri ambiti di intervento, istituisce, presso l'Associazione o in locali appropriati, tirocini curricolari ed extra-curricolari, attività di formazione e seminari, rivolti agli studenti ed ai docenti delle Università, delle Scuole pubbliche e private e di enti di formazione locali, nazionali ed internazionali;

11) può realizzare qualsiasi altra iniziativa giudicata utile al conseguimento dello scopo istituzionale.

In particolare, per il raggiungimento dei suddetti scopi istituzionali l'Associazione può:

1) svolgere attività di studio, promuovere e organizzare ricerche, corsi, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, corsi di studio, pubblicazioni nelle discipline di sua competenza, sia direttamente o in collaborazione con altri Enti, sia concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio;

2) progettare, proporre, organizzare e gestire anche su commessa o sulla base di appositi finanziamenti locali, nazionali ed europei, attività formative e seminariali nelle discipline di sua competenza sia in via diretta sia a mezzo di enti, strutture, e organismi pubblici o privati ai quali può aderire o che può costituire in associazione con istituzioni consimili.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altri ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

#### **Art. 5 Attività diverse e strumentali**

E' vietato all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle generali. Essa potrà, tuttavia, svolgere attività alle prime direttamente strumentali o connesse, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti e secondo i criteri definiti con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 6 CTS, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di seguito indicate:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti a breve termine (massimo 5 anni), l'acquisto di beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, nazionali e internazionali, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

b) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, nazionali e internazionali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;

c) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità;

d) organizzare spettacoli, concerti, rappresentazioni od eventi in genere, sempre nell'ambito degli scopi di cui all'Art. 2 del presente Statuto;

e) l'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie (associati) e volontari, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori, il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

f) svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'Art. 2 del presente Statuto, a condizione che sia rispettato il disposto dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 e s.m.i..

L'Associazione, per lo svolgimento delle proprie attività, si potrà avvalere, oltre che degli associati, anche di volontari, che svolgeranno la propria attività gratuitamente, trattandosi di attività occasionali. Il Consi-



glio Direttivo, potrà prevedere, eccezionalmente, il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate.

#### Articolo 6. Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretti.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

#### Art 7. Entrate dell'Associazione

Le entrate economiche con le quali l'Associazione provvede alla propria attività sono:

- 1) quote conferite dagli associati;
- 2) le elargizioni di qualsiasi natura e a qualunque titolo erogati dagli "Amici dell'Associazione" e/o da persone fisiche, da Enti Pubblici e Privati compresi l'Unione Europea e di altri organismi internazionali;
- 3) gli introiti derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali, anche in occasione di raccolta fondi;
- 4) i contributi di privati cittadini;
- 5) eredità, donazioni e legati;
- 6) proventi dalle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

#### Art. 8 Esercizio Sociale e Bilancio

L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo, entro il 30 aprile di ogni anno, predispose il bilancio d'esercizio, formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla Relazione di Missione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, eventualmente svolte, nei documenti del bilancio di esercizio.

Il bilancio, così formato, dovrà essere approvato, entro il 31 maggio di ogni anno, dall'Assemblea.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta, per poter essere visionato e consultato da ogni associato.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure indirettamente, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno o sia previsto per legge, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, redige il bilancio sociale, che dovrà essere approvato dall'Assemblea insieme al bilancio di esercizio.

#### Art. 9 Associati

All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi dell'articolo precedente e ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, che versano ogni anno la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

La quota annuale a carico degli associati non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Nella domanda di adesione l'aspirante socio è dichiarerà di accettare senza riserve lo Statuto della Associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

#### Art. 10 Diritti e Obblighi degli Associati

Gli associati compongono, con facoltà di voto deliberativo, l'Assemblea.

Tutti gli associati iscritti da almeno un mese nel libro soci ed in regola con il pagamento della quota associativa, avvenuto almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per lo svolgimento alle Assemblee, hanno diritto di partecipare alle Assemblee direttamente e di esprimere il loro voto sugli argomenti ivi trattati, compresa l'elezione delle cariche sociali. Si applica l'art. 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

S. Sabila Calabrese  
S. Sabila Calabrese

S. Sabila Calabrese  
S. Sabila Calabrese  
3

Gli associati in regola con le condizioni sopra esposte:

- 1) hanno diritto di voto, per eleggere gli organi direttivi dell'Associazione, approvare le modifiche dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione, approvare il Bilancio e per ogni delibera di tale organo;
- 2) essere eletti alle cariche direttive dell'Associazione, se maggiorenni;
- 3) possono prendere visione dei libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che autorizzerà l'esame entro 30 giorni. In caso di mancata risposta varrà il "silenzio assenso". L'esame dei libri sociali dovrà avvenire nella sede dell'Associazione ed in presenza di un membro del Consiglio Direttivo.
- 4) possono recedere dall'appartenenza all'Associazione;

Gli associati hanno il dovere di:

- a) rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione della Associazione;
- b) partecipare alle assemblee.

#### **Art. 11 Perdita della qualità di associato**

La qualità di associato si perde per:

- Decesso

- Recesso: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.

- Esclusione: L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo, comportamenti lesivi dell'immagine dell'Associazione, o gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

#### **Art. 12 Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea degli Associati;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Segretario;
5. il Tesoriere;
6. il Comitato Scientifico;
7. l'Organo di controllo.

Tutte le cariche sono svolte gratuitamente e non comportano, perciò l'erogazione di alcun compenso.

#### **Articolo 13. Composizione e Compiti dell'Assemblea**

L'assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del Bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

Si considerano presenti, anche coloro che partecipano all'assemblea in collegamento audio/video, attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che sia garantita la possibilità di verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, nonché la possibilità agli intervenuti di partecipare alla discussione.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta. Un associato può ricevere al massimo tre deleghe per ogni Assemblea.

La convocazione di tutte le assemblee deve essere fatta a mezzo avviso contenente la data, luogo ed ora della riunione nonché l'ordine del giorno. L'avviso deve essere fatto pervenire agli associati, con qualunque mezzo che consenta il riscontro, otto giorni di calendario prima di quello fissato per la riunione.



Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

L'assemblea è convocata per deliberare sulle seguenti materie:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio;
- la responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'avvio della relativa azione risarcitoria;
- le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;
- gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Presiede l'assemblea il Presidente del Consiglio direttivo, in caso di assenza il Vice, se nominato, in caso di assenza il presidente dell'assemblea è nominato dall'assemblea a maggioranza dei presenti; Segretario delle riunioni è il Segretario dell'Associazione, se assente l'Assemblea nomina un segretario. Se il verbale è redatto da un Notaio le funzioni di segretario sono svolte da questo ultimo.

Delle riunioni assembleari e relative delibere dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, che sarà trascritto nel libro dei verbali dell'Assemblea, consultabile da tutti gli associati presso la sede Sociale.

#### Articolo 14. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, scelti dall'Assemblea che li nomina tra gli Associati.

Tra questi è nominato, dal Consiglio direttivo stesso, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 3 (tre) consiglieri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, non percependo alcuna indennità. Durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato. I consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 2 dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 2 (due) volte all'anno. E' convocato con qualsiasi mezzo idoneo.

Nella comunicazione deve essere indicato l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo ed inviata almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età anagrafica. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi anche in colleganza audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che sia assicurato l'ascolto, gli interventi ed il diritto al voto.

Per l'approvazione delle deliberazioni occorre il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- determinare le quote associative annuali e le eventuali quote di ingresso;
- provvedere all'ammissione ed all'esclusione degli associati;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;

Isabella Calabrese  
infatti Calabrese

Jaques Calabrese  
Eleonora Calabrese

- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la relazione di missione, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- designare i membri del Comitato scientifico fino ad un massimo di 15 compresi 2 tecnici informatici;
- designare i membri delle commissioni giudicatrici delle borse di studio bandite dalla Associazione, nel rispetto delle disposizioni previste per ogni singola borsa.
- nominare un responsabile della Biblioteca e un minimo di due membri coadiutori. Il responsabile inter-biblioteca suggerisce al Consiglio Direttivo gli orari di apertura al pubblico e compilerà un regolamento no che presenterà al Consiglio Direttivo per la sua approvazione. Il Responsabile di Biblioteca stessa. Fondi sposizione dei fondi per l'acquisto di beni librari e di attrezzature dedicate alla Biblioteca stessa. Fondi messi a disposizione dal Consiglio Direttivo dopo aver sentito il parere del Presidente e del Tesoriere.
- organizzare adunanze, convegni, congressi ecc.;
- deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome;
- istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca;
- compiere tutti gli atti e le operazioni a contenuto patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione e compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano riservate all'Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale, approvato di volta in volta dal Consiglio stesso e firmato dal Presidente e dal Segretario, che sarà trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

I consiglieri che risultano, senza giustificazione motivata, assenti per 3 (tre) sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvederà alla surrogazione dei medesimi.

I consiglieri deceduti o dimissionari saranno sostituiti con gli associati, che secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non ci sono più associati da utilizzare per la surrogazione potrà essere indetta una nuova assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso in cui la vacanza dei componenti del Consiglio Direttivo sia inferiore a tre membri, l'intero Consiglio Direttivo sarà decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

vo.

#### Art. 15 Il Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente in particolare:

1. provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
2. è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare a:
  - aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti;
  - Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

#### Art. 16 Il Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico è composto dal Presidente della Associazione; dal coordinatore del comitato scientifico, indicato dal Presidente della Associazione e da un minimo di tre studiosi di storia antica, contemporanea, moderna, geografia e un massimo di due tecnici informatici. Il comitato scientifico si riunisce almeno due volte l'anno e dura in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato Scientifico promuove e coordina le attività scientifiche e di ricerca della Associazione. In particolare:



1. propone al Consiglio Direttivo le attività di ricerca e le iniziative culturali;
2. propone al Consiglio Direttivo i temi di ricerca sui quali assegnare le borse di studio e coordina l'attività dei borsisti;
3. cura le pubblicazioni della Associazione;
4. coordina le attività degli studenti tirocinanti.
5. in collaborazione con il responsabile di biblioteca, propone gli acquisti di attrezzature, pubblicazioni, tutto ciò che risulta utile per il buon funzionamento della Biblioteca stessa.

#### Art. 17 Il Segretario ed il Tesoriere

22.1. Il Segretario ed il Tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

22.2. Al Segretario compete:

1. Dirige il lavoro di segreteria e, in collaborazione con il tesoriere, quello amministrativo.
2. Curare i contatti con i gruppi di lavoro e con le commissioni di studio. Coordina il disbrigo della corrispondenza.
3. Esercitare le funzioni di segretario per tutto quanto riguarda l'attività del Consiglio Direttivo.
4. Redigere e firmare dopo il Presidente i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e ne conserva i relativi registri.
5. E' depositario dell'archivio del cui ordinamento è responsabile il tesoriere.

Il Tesoriere:

1. E' depositario del patrimonio dell'Associazione. E' consegnatario di tutti i beni mobili ed immobili dell'Associazione.
2. Provvede all'espletamento di tutte le operazioni finanziarie.
3. Tiene i registri della contabilità ed appronta i bilanci che firma insieme con il Presidente, secondo quanto disposto dal regolamento.

#### Art. 18 Organo di controllo

Nei casi in cui sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, del Codice Civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

#### Articolo 19. Revisore legale dei conti

Nei casi in cui sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

#### Art. 20 Il collegio dei Probi Viri

Il Collegio dei Probi Viri, qualora istituito, è composto da tre Soci, eletti dall'Assemblea dei Soci, che rimangono in carica tre anni ed alla scadenza del loro mandato possono essere rieletti. Ad essi è demandato il compito di giudicare e dirimere eventuali controversie inerenti i Soci e tra questi e l'Associazione od i suoi Organi. Il loro verdetto è inappellabile. I Probi Viri non possono ricoprire altre cariche direttive nell'ambito dell'Associazione.

Il collegio elegge nel proprio seno il Presidente del Collegio.

#### Art. 21 Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra i Soci e tra questi e l'Associazione od i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza del Collegio dei Probi Viri.

**Articolo 22. Responsabilità**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea che nominerà anche uno o più liquidatori, stabilendo i poteri.

**Articolo 23. Devoluzione**

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore (art. 9 CTS)

**Articolo 24. Norme di rinvio**

per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore ed in particolare, la Legge 6 giugno 2016, n° 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n° 117 e s.m.e.i., le norme del Codice Civile e le norme in materia di Associazioni.

*Isabella Calabrese*  
*Stefano Celestini*  
*Luigi Calabrese*  
*Eleonora Maria Cristoforo*

*Luigi Calabrese*

